

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 94

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI, LA POLITICA INTERVENGA

presentata il 26 giugno 2023 dai Consiglieri Ostanel, Lorenzoni, Baldin e Guarda

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- giovedì 15 giugno, la Procura di Padova ha impugnato gli atti di nascita di 33 bambinə, figlə di coppie di due madri, cioè tutti quelli registrati dal 2017 a oggi dal Comune di Padova e dal Sindaco Sergio Giordani;
- questa azione della Procura riguarda sostanzialmente figlio concepito all'estero con fecondazione eterologa (procreazione medicalmente assistita, non con la GPA) e poi riconosciuto in Italia come figlo di entrambe le madri, come avviene per le coppie eterossessuali;
- in assenza di una normativa chiara che tutelasse sia i minori che gli adulti, la registrazione di tali famiglie è avvenuta in diversi comuni italiani, a Padova fin dal 2017, con atti inviati regolarmente alla Procura che fino ad oggi non aveva sollevato obiezioni;
- a marzo il Senato aveva bocciato il regolamento Ue che espandeva i diritti delle coppie omosessuali e lo scorso 11 aprile il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva emesso una Circolare per intimare lo stop alle registrazioni all'anagrafe dei figli di coppie omosessuali;
- adesso, la Procura chiede l'annullamento del riconoscimento della madre intenzionale (non partoriente) e la cancellazione del suo cognome dal doppio del figliə;
- una delle 33 famiglie in questione ha ricevuto la convocazione in tribunale per l'annullamento dell'atto di nascita;

PREMESSO CHE:

- la fecondazione eterologa ad oggi in Italia è accessibile solo alle coppie eterosessuali, non alle coppie omosessuali o alle donne single. Le coppie di donne quindi che procedono con questa scelta lo fanno all'estero; - la Legge 40/2004, all'articolo 8, a tutela de bambine nate da procreazione medicalmente assistita, prevede che debbano essere riconosciuti come genitori entrambi i membri della coppia che ha scelto di metterle al mondo, a prescindere dal sesso dei membri della coppia stessa: "1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo";

CONSIDERATO CHE:

- nel caso la revoca fosse effettiva, questa lascerebbe la bambina orfana di una delle due madri, ma anche zie e zii, nonna e nonno etc.;
- la cancellazione causerebbe inoltre la perdita di una parte di identità fondamentale per la bambina;
- la madre non riconosciuta dallo Stato, inoltre, avrà costantemente bisogno di deleghe per la scuola e l'assistenza medica, dichiarazioni della prefettura per viaggiare e per moltissime altre azioni di vita quotidiana in una famiglia;
- se la mamma biologica si ammalasse o, peggio ancora, venisse a mancare, prima di richiedere e ottenere una sentenza di adozione speciale coparentale (step child adoption), il minore rimarrebbe privo di tutela;

RITENUTO CHE:

- l'atto della procura sia fortemente lesivo dei diritti de bambine e contrario alla tutela degli interessi de figle di queste famiglie, anche in contrasto con la normativa italiana vigente;
- sia intollerabile che il Parlamento non legiferi in quest'ambito per regolamentare e istituzionalizzare situazioni familiari che sono sempre più frequenti, ma anche solo per recepire e regolarizzare ciò che è oramai uno status che alcune famiglie avevano acquisito, e quindi adulti e bimbə, oltre a tutto il tessuto di relazioni sociali a loro legate.

esorta il Governo ed il Parlamento italiano

ad intervenire quanto prima affinché la vita e l'affettività delle persone, in particolare i minori, non siano travolti dall'attuale vuoto normativo e ricevano piuttosto adeguata regolamentazione attraverso interventi normativi che tengano in debito conto il riconoscimento di pieni diritti a tutte quelle famiglie in cui sono affetto e responsabilità gli elementi prevalenti.

2